

**VERBALE DI ACCORDO TRA S.CAR. S.C.R.L.  
E FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL TERRITORIALI DI FIRENZE PER IL  
Cantiere "Nuova Scuola Marescialli e Brigadieri dell'Arma Carabinieri"**

Il 01 Aprile 2009, in Firenze, presso gli uffici del cantiere,

tra

- La S.CAR. scrì rappresentata da D'Arpino Giovanni e Leonardo Zucco;
- e
- Fillea-CGIL di Firenze rappresentata da Flavia Villani e Stefano Pini;
- Filca-CISL di Firenze rappresentata da Giuseppe Quinzi, Stefano Tesi e Giulia Elmi;
- Feneal-UIL di Firenze rappresentata da Laura Zucchini;

ad integrazione del verbale di intesa del 31 Gennaio 2008, si concorda, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, quanto di seguito indicato:

**DISTRIBUZIONE DELLE FERIE**

Entro il mese di Marzo di ogni anno saranno definite, secondo le norme contrattuali, le chiusure collettive e ferie annuali, predisponendo pertanto un calendario programmato che potrà comunque essere modificato secondo le esigenze dell'avanzamento dei lavori, previa verifica con le R.S.U. e/o OO.SS territoriali.

**CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO**

Fermo restando quanto previsto dal C.C.P.L. con riferimento all'erogazione alla categoria degli operai di un'indennità a titolo di concorso per le spese di trasporto per recarsi sul posto di lavoro dal luogo di residenza e viceversa si concorda di erogare un contributo spese viaggio, differenziato a seconda delle distanze esistenti tra il centro del comune di residenza ed il centro del comune di Firenze, così come indicato nella tabella che segue e valutando una presenza in cantiere almeno di 10 giorni lavorativi:

- tra	51	e	100 Km Euro	110,00 lordi al mese;
- tra	101	e	200 Km Euro	150,00 lordi al mese;
- tra	201	e	300 Km Euro	170,00 lordi al mese;
- tra	301	e	500 Km Euro	220,00 lordi al mese;
- tra	501	e	650 Km Euro	300,00 lordi al mese;
- tra	651	e	800 Km Euro	350,00 lordi al mese;
- oltre gli 800 Km			Euro	370,00 lordi al mese;
- per le regioni Sicilia e Sardegna Euro				390,00 lordi al mese.

**PREMIO DI RISULTATO**

Per il personale operaio impegnato nella realizzazione dell'opera, in forza al 31/12 di ogni anno, si concorda di attuare un piano per incentivare la presenza dei lavoratori in cantiere oltre che per mantenere una particolare attenzione alla scrupolosa applicazione della normativa esistente in tema di sicurezza, prevedendo l'erogazione di un premio annuo di risultato pari a 500,00 euro lordi per ciascun lavoratore, comprensivo dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e di legge.

Tale premio sarà erogato, unitamente alle competenze del mese di Gennaio dell'anno successivo, al raggiungimento della prestazione collettiva annuale media il cui valore, istituito in via sperimentale, per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009 viene fissato dalle parti nella misura di 1592 ore ordinarie lavorate, comprendendo nel monte ore le assenze per infortunio e diritti sindacali.

Per aver diritto al premio gli operai devono concorrere all'effettuazione almeno di 1592 ore ordinarie di effettivo lavoro, sulla base della seguente formula:

ore ordinarie effettivamente lavorate ed effettuate dagli operai  
diviso  
forza media annuale degli operai

risultato  
uguale o maggiore a 1592

Inoltre la modalità di valorizzazione mira a premiare i lavoratori sulla base del contributo individuale offerto, pertanto sarà corrisposto solo a coloro che hanno contribuito positivamente al raggiungimento del risultato avendo conseguito un valore annuo individuale uguale o maggiore di 1592 ore ordinarie lavorate.

Per coloro che, durante il corso dell'anno, vengono assunti o risolvono il rapporto di lavoro, per motivi diversi dalle dimissioni o dal giustificato motivo soggettivo, la valorizzazione individuale del premio è commisurata in misura proporzionale al periodo di occupazione del singolo lavoratore nell'unità produttiva da erogarsi in occasione dell'ultima retribuzione del lavoratore.


Attesa la particolare attenzione all'applicazione scrupolosa ed al rispetto della normativa esistente in tema di sicurezza, fermi restando gli obblighi del "datore di lavoro" previsti dal titolo III D Lgs 81/2008, ed al fine di sensibilizzare ulteriormente i lavoratori sulla cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, il premio di risultato sarà corrisposto solo a coloro che al 31/12 di ogni anno non abbiano avuto più di un provvedimento disciplinare legato al mancato od errato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e/o al mancato rispetto, fatta salva la responsabilità del "preposto", delle misure in materia di sicurezza di esclusiva pertinenza del singolo lavoratore in relazione alla mansione specifica e per la quale sia avvenuta la dovuta formazione, la cui violazione contestata dal rspp o dalle autorità competenti, possa aver causato situazioni di rischio per se stesso o per i colleghi.

Le parti si danno atto che l'erogazione così determinata ha le caratteristiche di variabilità previste dalla L. n. 247/2007 consentendo l'applicazione del particolare trattamento di esenzione contributiva e/o fiscale nei limiti previsti dalle norme di riferimento. A tal fine l'azienda depositerà copia del presente accordo presso la Direzione provinciale del Lavoro competente.

Per la determinazione del premio di risultato, le Parti firmatarie del presente accordo si incontreranno entro la seconda decade del mese di Gennaio per verificare l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo sopra individuato.

Letto, confermato e sottoscritto.

S. CAR. srl



OO.SS.

